

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA “DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE

FAQ aggiornate al 18.07.2025

Domanda n. 30

in merito all'avviso in oggetto si richiede una specifica relativamente al personale da impiegare, anche alla luce della FAQ n. 3. In particolare nella risposta alla domanda n. 3 è riportato quanto segue: " *FAQ ministeriale n. 16: Nell'avviso sono indicate una serie di figure professionali specifiche connesse all'intervento per ogni linea di attività. Nelle linee di azione 2 e 3 è previsto che oltre all'educatore socio-pedagogico, sia impiegabile anche l'operatore qualificato con funzioni socioeducative. Quindi è possibile coinvolgere operatori che sono in possesso di una qualifica professionale regionale che, coerentemente con il repertorio regionale, attribuisce loro funzioni socioeducative.*" Poichè per la Regione Piemonte non sono previste qualifiche professionali che attribuiscono esplicitamente all'operatore funzioni socioeducative, si richiede se possano essere inclusi profili professionali con esperienza in ambito socio educativo, senza una specifica qualifica professionale regionale, non essendo normata a livello regionale.

Risposta: Allo stato attuale la previsione, come da FAQ ministeriale, è che gli operatori siano in possesso di una qualifica professionale regionale. Il tema sarà oggetto di approfondimenti con il Ministero e sarà definito in sede di co-progettazione, nel rispetto della normativa e della cornice generale dell'intervento.

Domanda n. 31

E' da considerare anche sulla parte di contributo per le **indennità di tirocinio (Linea 6.2)** oppure va escluso ed il calcolo del 5% si effettua **solo** sulle restanti linee e sottolinee?

Risposta: L'art. 16 dell'Avviso recita: " *Il partenariato beneficiario del sostegno dovrà dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 5% del finanziamento complessivo, al netto della quota di investimento integrativo messo a disposizione dalla Città, in ragione del target progettuale, della specificità dell'articolazione organizzativa prevista dal programma ministeriale*".

Al netto della quota di investimento integrativo messo a disposizione dalla Città, tutte le altre voci di spesa, devono prevedere una compartecipazione minima del 5% e pertanto non va escluso.

Domanda n. 32

Per quanto concerne **la linea 7:** la quota di cofinanziamento relativa va prevista in quella linea stessa oppure è possibile spostarla, suddividendola su altre linee d'azione?

Risposta: L'art. 16 dell'Avviso recita: " *Il partenariato beneficiario del sostegno dovrà dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 5% del finanziamento complessivo, al netto della quota di investimento integrativo messo a disposizione dalla Città, in ragione del target progettuale, della specificità dell'articolazione organizzativa prevista dal programma ministeriale*".

Non è quindi richiesta la previsione di quote di cofinanziamento per singole voci di spesa.